

2) L'UAMI supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla HerkuPlast Kubern GmbH.

(¹) GU C 317 del 20.11.2010.

Ordinanza del Tribunale del 13 settembre 2012 — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon/Commissione e a.

(Causa T-369/11) (¹)

(«Ricorso per risarcimento danni — Strumento di aiuto alla preadesione — Stato terzo — Appalto pubblico nazionale — Gestione decentrata — Irricevibilità — Incompetenza»)

(2012/C 343/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grecia) (rappresentante: A. Krystallidis, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e P. van Nuffel, agenti); Delegazione dell'Unione europea in Turchia (Ankara, Turchia); e Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Ankara, Turchia)

Oggetto

Ricorso per il risarcimento del danno derivante della decisione della CFCU del 5 aprile 2011 e di qualunque conseguente decisione di annullare l'aggiudicazione dell'appalto «Ampliamento della rete di business center turco-europei a Sivas, Antakya, Batman e Van — Europe Aid/128621/D/SER/TR» al consorzio Diadikasia business Consultants SA (GR) — Wyg International Ltd (UK) — Deleeuw International Ltd (TR) — Cyberpark (TR), a causa di dichiarazioni asseritamente false

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 282 del 24.9.2011.

Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — Brouwerij Van Honsebrouck/UAMI — Beverage Trademark (KASTEEL)

(Causa T-374/12)

(2012/C 343/27)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgio) (rappresentante: avv. P. Maeyaert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Isole Vergini britanniche)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'8 giugno 2012, nel procedimento R 2551/2010-2;
- condannare l'UAMI e la Beverage Trademark Co. Ltd BTM alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio internazionale figurativo contenente l'elemento denominativo «KASTEEL» per prodotti rientranti nella classe 32 — Registrazione internazionale n. W 975 635

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Beverage Trademark Co. Ltd BTM

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio nazionale «CASTEL BEER» per prodotti rientranti nella classe 32

Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è accolta

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 42 del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 20 agosto 2012 — Brouwerij Van Honsebrouck/UAMI — Beverage Trademark (KASTEEL)

(Causa T-375/12)

(2012/C 343/28)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Brouwerij Van Honsebrouck (Ingelmunster, Belgio) (rappresentante: avv. P. Maeyaert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beverage Trademark Co. Ltd BTM (Tortola, Isole Vergini britanniche)

Conclusioni

Il/La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'8 giugno 2012, nel procedimento R 652/2011-2;
- condannare l'UAMI e la Beverage Trademark Co. Ltd BTM alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio internazionale denominativo «KASTEEL» per prodotti rientranti nella classe 32 — Registrazione internazionale n. W 975 634

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Beverage Trademark Co. Ltd BTM

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio nazionale «CASTEL BEER» per prodotti rientranti nella classe 32

Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è accolta

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 42 del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 28 agosto 2012 — Borrajo Canelo e a./UAMI — Technoazúcar (PALMA MULATA)

(Causa T-381/12)

(2012/C 343/29)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ana Borrajo Canelo (Madrid, Spagna), Carlos Borrajo Canelo (Madrid), Luis Borrajo Canelo (Madrid) (rappresentante: avv. A. Gómez López)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Technoazúcar (L'Avana, Cuba)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso e dichiarare la non conformità al regolamento (CE) n. 40/1994 del Consiglio, sul marchio comunitario [attuale regolamento (CE) n. 207/2009], della decisione della seconda commissione di ricorso, del 21 maggio 2012, procedimento R 2265/2010-2, che ha respinto il ricorso proposto dai richiedenti la domanda di decadenza avverso la decisione della divisione di annullamento, del 24 settembre 2010, con cui si è respinta la domanda di decadenza del marchio comunitario n. 4 602 454 «PALMA MULATA» nella classe 33, per distinguere «rum»;
- condannare il convenuto, e se del caso la controinteressata, a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio denominativo «PALMA MULATA», per prodotti della classe 33 — Marchio comunitario registrato n. 4 602 454

Titolare del marchio comunitario: Technoazúcar

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: ricorrenti

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di decadenza

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Schlyter/Commissione

(Causa T-402/12)

(2012/C 343/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Carl Schlyter (Linköping, Svezia) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer e S. Schubert)

Convenuta: Commissione europea